PROT N 2814 DOC 20.01.2023

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0002814 del 20-01-2023 in interno

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 9 giugno 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19 gennaio 2023

OGGETTO: Diniego stralcio parziale art. 1, commi 227 – 229, legge n. 197/2022.

L'anno duemila ventitré il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 16:35 e segg., presso la sede del Comune di Piazza Armerina, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R del 9 giugno 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, composto come segue:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Carmelo La Paglia	X	
Dott. Liborio Nasca	X	
Dott. Alessandro Virgara	X	

In assenza di Segretario verbalizzante, stante l'assenza per congedo ordinario del Vice Segretario e la mancata nomina da parte dell'amministrazione comunale del Segretario titolare, piuttosto che di un Segretario reggente / a scavalco.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 14/04/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Piazza Armerina;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 26 giugno 2020 il suddetto decreto è stato notificato al dott. Carmelo La Paglia, al dott. Liborio Nasca e dott. Alessandro Virgara, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Piazza Armerina;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 20/10/2020 con la quale il Rag. Baiunco Giuseppe è stato nominato Funzionario Responsabile dei tributi e delle entrate comunali di competenza della gestione liquidatoria;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenze relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31dicembre dell'anno precedente a

quello dell'ipotesi di bilanci riequilibrato e provvede, tra l'altro, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 255 del D. Lgs n 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge;

VISTI:

- il comma 227 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- il comma 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- quest'Organismo Straordinario di Liquidazione è competente alla riscossione dei residui attivi ante 31/12/2018 che, unitamente agli accessori, compongono – nella sostanza – la massa attiva che risulta necessaria al finanziamento ed al pagamento della massa passiva, pur nel rispetto dei criteri e dei parametri determinati a seguito dell'adesione dell'Ente alla cd *procedura semplificata*;
- l'adozione della presente delibera di diniego allo "*stralcio parziale*" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0002814 del 20-01-2023 in interno

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0002814 del 20-01-2023 in interno

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACCERTATA la necessità di acquisire il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del rag. Giuseppe Baiunco, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI :

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di incaricare il Responsabile del VIII° Settore "Gestione Entrate Tributarie". Giuseppe Baiunco, di inviare copia del relativo atto e del modello di comunicazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di inviare il medesimo provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune di Piazza Armerina, per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale al sig. Sindaco, all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Piazza Armerina ed al personale individuato con la presente deliberazione.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'Organo Straordinario di Liquidazione
(La Paglia - Nasca - Virgara)

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0002814 del 20-01-2023 in interno

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO VIRGARA
Data: 19/01/2023 18:36:46